



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **279** DEL **29 DIC. 2009**

OGGETTO: Stagione venatoria 2009/2010: limitazioni all'esercizio venatorio nelle Zone di Protezione Speciale del Veneto (art. 17, comma 1 della L.R. 50/1993). Integrazioni al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 158 del 21 agosto 2009.

IL PRESIDENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 2141 del 14.07.2009 con la quale la Giunta regionale ha definito il calendario per l'esercizio venatorio nella regione Veneto per la stagione 2009/2010;

RICHIAMATO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 1226 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), sono stati individuati criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 158 del 21.08.2009, con il quale, in analogia con quanto disposto per la precedente stagione venatoria 2008/2009 con DPGR n. 255/2008, si è provveduto ad imporre per l'intera stagione venatoria 2009/2010 in tutte le ZPS del territorio regionale alcuni divieti concernenti l'esercizio venatorio, previsti all'articolo 5 comma 1 e all'articolo 6 del citato decreto ministeriale 17 ottobre 2007;

VISTO in particolare il punto 3 del dispositivo del citato DPGR n. 158 del 21.08.2009, con il quale si dà atto che alla definizione della limitazione concernente l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, di cui all'art. 5 comma 1 lettera a) del citato decreto ministeriale 17 ottobre 2007, si provvederà con successivo provvedimento sentito, per quanto concerne il territorio vallivo-lagunare, le Amministrazioni provinciali, gli Ambiti Territoriali di Caccia e le Aziende faunistico-venatorie interessate;

VISTE le proposte, acquisite dalla competente Struttura regionale, formulate dalle Amministrazioni provinciali di Padova, Rovigo e Venezia anche per conto degli Ambiti territoriali di Caccia interessati, nonché dalle Aziende faunistico-venatorie del territorio vallivo-lagunare per il tramite della sezione regionale veneta dell'Ente Produttori Selvaggina, Associazione venatoria regionale di riferimento;

PRESO ATTO che dette proposte appaiono confermare una eccessiva articolazione delle giornate prescelte a livello territoriale, come già sperimentato nella passata stagione venatoria;

RITENUTO di introdurre per la presente stagione venatoria una regolamentazione uniforme a livello di intero territorio regionale, individuando come giornate fisse settimanali ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera a) del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 il sabato e la domenica;

RITENUTO pertanto di disporre, ad integrazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 158 del 21.08.2009 con riferimento alla stagione venatoria 2009/2010, il divieto in tutte le ZPS regionali dell'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento

Mod. A - originale

fisso e temporaneo e in forma vagante nelle giornate di sabato e domenica, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;

SU CONFORME PROPOSTA dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca, che ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

DECRETA

- 1) le premesse formano parte integrante del presente decreto;
- 2) ad integrazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 158 del 21.08.2009 e con riferimento alla stagione venatoria 2009/2010, è disposto il divieto in tutte le ZPS regionali dell'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio; con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nelle giornate di sabato e domenica, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
- 3) continuano ad applicarsi le disposizioni del calendario venatorio e dei relativi decreti integrativi non in contrasto con il presente provvedimento; in particolare sono confermate le disposizioni di cui al decreto presidenziale n. 175 dell'11 settembre 2007 relativamente all'esercizio venatorio lungo le canalette di Lugo, Lova, Cornio e Cavalizza (zona lagunare) nonché le disposizioni di cui al decreto presidenziale n. 151 del 4 agosto 2009 relativamente alla caccia agli ungulati nel territorio non compreso nella Zona faunistica delle Alpi;
- 4) si dà atto dell'immediata eseguibilità del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché sarà trasmesso, per quanto di competenza, alle Amministrazioni provinciali del Veneto ed alle Associazioni venatorie regionali.

Venezia, 29 DIC. 2009



On. dott. Giancarlo Galati

VISTO: se ne propone l'adozione, attestando la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

UNITÀ DI PROGETTO CACCIA E PESCA
IL DIRIGENTE REGIONALE
Dr. Marco Richieri

IL SEGRETARIO REGIONALE
AL SETTORE PRIMARIO
Dr. ANDREA COMACCHIO